



REGOLAMENTO

PER L'UTILIZZO DEL FONDO AZIONI PROPRIE DELLA BANCA
POPOLARE DEL FRUSINATE
A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE AZIONI SUL
SEGMENTO "*ORDER DRIVEN*" DEL
SISTEMA MULTILATERALE DI NEGOZIAZIONE HI-MTF

Versione #4 approvata con delibera del
Consiglio d'Amministrazione n° 754 del 15 dicembre 2022

Sommario

REGOLAMENTO	1
1. Premessa	3
2. Oggetto del Regolamento e principi ispiratori dello stesso	5
3. Durata dell'intervento	5
4. Limiti quantitativi di intervento e relative tempistiche	6
5. Individuazione del prezzo di inserimento degli ordini	6
6. Sospensione ed interruzione degli interventi	6
7. Trasparenza e comunicazioni al pubblico delle operazioni	7
8. Controlli	7
9. Registrazione delle operazioni concluse	7
10. Approvazione e modifiche del Regolamento	7

1. Premessa

La Banca Popolare del Frusinate S.c.p.a. (di seguito anche, “la **Banca**”, “**BPF**” o “**Emittente**”) rientra tra gli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, così come definiti dall’art. 2 bis del regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999 e successivi aggiornamenti (di seguito il “**Regolamento Emittenti**”) e, conseguentemente, è una società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio ai sensi dell’art. 2325 bis del Codice Civile.

In data 28/06/2018 la Banca, in ottemperanza alla Comunicazione Consob n. 92492 del 18/10/2016 “*Raccomandazione sulla distribuzione degli strumenti finanziari tramite una sede di negoziazione multilaterale*”, ha aderito tramite Equita Sim S.p.a. (Aderente Diretto), al segmento “*Order Driven*” del sistema multilaterale di negoziazione Hi-MTF (di seguito “**Hi-MTF**” o anche solo “**MTF**”) organizzato da Hi-MTF SIM S.p.a.

A seguito dell’avvio della negoziazione delle azioni BPF sul predetto MTF, trova diretta applicazione per la Banca la normativa comunitaria in materia di abusi di mercato, adottata con il regolamento (UE) N. 596/2014 (“**MAR**”), e le rispettive disposizioni di attuazione comunitarie e nazionali.

Nello specifico, l’art. 5 della MAR prevede che i divieti di cui agli art. 14¹ e 15² del medesimo regolamento non si applicano alla negoziazione di azioni proprie nei programmi di riacquisto di azioni proprie quando:

- a) tutti i dettagli del programma sono comunicati prima dell’inizio delle contrattazioni;
- b) le operazioni di compravendita sono comunicate all’autorità competente del luogo della sede di negoziazione a norma del paragrafo 3 come parte del programma di riacquisto di azioni proprie e successivamente comunicate al pubblico;
- c) sono rispettati limiti adeguati in ordine al prezzo e al quantitativo; e
- d) è effettuata conformemente agli obiettivi di cui al paragrafo 2 e secondo le condizioni stabilite nel presente articolo e nelle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 6.

Al fine di beneficiare dell’esenzione in parola, l’emittente informa l’autorità competente del luogo della sede di negoziazione in cui le azioni sono state ammesse alla negoziazione o sono negoziate di tutte le operazioni relative al programma di riacquisto di azioni proprie, comprese le informazioni di cui all’articolo 25, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 26, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 600/2014.

I divieti di cui agli articoli 14 e 15 della MAR, poi, non si applicano alla negoziazione di valori mobiliari o strumenti collegati a fini di stabilizzazione dei valori mobiliari quando:

- a) la stabilizzazione è effettuata per un periodo limitato;
- b) sono comunicate e notificate le pertinenti informazioni in merito alla stabilizzazione all’autorità competente del luogo della sede di negoziazione a norma del paragrafo 5;
- c) sono rispettati limiti adeguati in merito al prezzo; e
- d) tale negoziazione è conforme alle condizioni di stabilizzazione previste dalle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 6.

Inoltre, il Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 della Commissione dell’8 marzo 2016 è intervenuto per integrare la MAR per quanto riguarda le tecniche di regolamentazione sulle condizioni applicabili ai programmi di riacquisto di azioni proprie e alle misure di stabilizzazione.

In particolare, l’art. 3 specifica che per beneficiare dell’esenzione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della MAR, le operazioni nel quadro dei programmi di riacquisto di azioni proprie devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) le azioni sono acquistate dall’emittente nella sede di negoziazione in cui le azioni sono ammesse alla negoziazione o negoziate;

¹ L’art. 14 della MAR stabilisce che non è consentito abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate, raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate oppure comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

² L’art. 15 della MAR stabilisce che non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

- b) per le azioni negoziate in continuo in una sede di negoziazione, gli ordini non sono immessi nel corso di una fase d'asta e gli ordini immessi prima dell'inizio della fase d'asta non sono modificati nel corso di essa;
- c) per le azioni negoziate nella sede di negoziazione unicamente mediante asta, gli ordini sono immessi e modificati dall'emittente nel corso dell'asta a condizione che gli altri partecipanti al mercato abbiano il tempo sufficiente per reagire.

Per beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della MAR, gli emittenti – quando eseguono operazioni nel quadro di un programma di riacquisto di azioni proprie – non acquistano azioni ad un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, anche quando le azioni sono negoziate in diverse sedi di negoziazione. Inoltre, gli emittenti, quando eseguono operazioni nel quadro di un programma di riacquisto di azioni proprie, non acquistano in ogni giorno di negoziazione un volume superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato.

Il successivo art. 4 specifica che per beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della MAR, nel corso della durata del programma di riacquisto di azioni proprie l'emittente non deve eseguire le seguenti operazioni:

- a) vendita di azioni proprie;
- b) negoziazione nel periodo di chiusura di cui all'articolo 19, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 596/2014;
- c) negoziazione nel caso in cui l'emittente abbia deciso di ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4 o 5, del regolamento (UE) n. 596/2014.

Il paragrafo 1 non si applica se:

- a) l'emittente ha in corso un programma di riacquisto di azioni proprie predeterminato; o
- b) il programma di riacquisto di azioni proprie è coordinato da un'impresa di investimento o da un ente creditizio che prende le decisioni di negoziazione in merito ai tempi in cui effettuare l'acquisto delle azioni dell'emittente in piena indipendenza da quest'ultimo.

La Banca, nell'interesse della generalità degli azionisti e nel rispetto della normativa vigente, intende supportare la liquidità degli scambi delle proprie azioni sul sistema Hi-MTF, intervenendo in acquisto secondo un sistema di regole non discrezionali – disciplinate dal presente regolamento (il “**Regolamento**”) – finalizzate a far sì che le operazioni di acquisto di azioni proprie da essa eseguite non comportino alterazioni artificiali dei prezzi di mercato, né fenomeni di abuso di mercato.

Gli interventi sull'Hi-MTF effettuati dalla Banca in attuazione del presente Regolamento avvengono, in ogni caso, nel rispetto della normativa applicabile all'acquisto di azioni proprie (*buy back*) nonché in osservanza delle prassi applicabili alle negoziazioni sul MTF e nel rispetto di quanto definito dalle competenti Autorità di Vigilanza.

L'acquisto di azioni proprie della Banca, in particolare:

- ✓ è soggetto alla disciplina ordinaria di cui all'articolo 2529³ del Codice Civile e comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio della Banca di una specifica voce, con segno negativo;
- ✓ è soggetto alla disciplina in tema di “aggiotaggio” di cui all'articolo 2637 del Codice Civile⁴;

³ L'art. 2529 del Codice Civile recita: *L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società, purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545 quinquies e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.*

⁴ L'art. 2637 del Codice Civile recita: *Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

- ✓ è soggetto alla disciplina di cui al Regolamento UE 575/2013 (“CRR”), che, agli artt. 77⁵ e 78⁶, regola le fattispecie di Riduzione dei Fondi Propri, di concerto con l’art. 32⁷ del Regolamento UE 241/2014.

2. Oggetto del Regolamento e principi ispiratori dello stesso

Il presente Regolamento stabilisce **le regole non discrezionali per l’intervento della Banca a sostegno della liquidità delle proprie Azioni cod. ISIN IT0001040820 (di seguito le “Azioni”) sul sistema multilaterale di negoziazione Hi-MTF.**

Gli interventi della Banca, effettuati sull’Hi-MTF **lato acquisti**, avvengono mediante l’utilizzo di un apposito **fondo di liquidità** (di seguito il “**Fondo Buy Back**”), la cui dotazione proviene esclusivamente da una parte delle risorse dell’apposito “Fondo Acquisto Azioni proprie”, costituito dalla Banca conformemente all’autorizzazione ricevuta dall’Assemblea ordinaria dei Soci, nonché dell’autorizzazione al riacquisto di azioni proprie ricevuta dalla Banca d’Italia ai sensi degli articoli 77 e 78 del regolamento CRR e del regolamento delegato UE n. 241/2014.

Entro i limiti imposti dalle suddette autorizzazioni, come di tempo in tempo eventualmente modificate e/o rinnovate, il sostegno della liquidità del titolo sull’Hi-MTF avviene attraverso l’**inserimento sistematico e regolare di ordini di acquisto di Azioni sul MTF**, secondo quantitativi e scadenze predeterminati ai sensi degli articoli 4 e seguenti del presente Regolamento, al fine di corroborare la liquidità del titolo e con l’obiettivo di favorire – senza però assumere obblighi di risultato – il regolare svolgimento delle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Hi-MTF.

3. Durata dell’intervento

L’intervento disciplinato dal presente Regolamento decorre dal **30 gennaio 2023**. La durata dell’intervento attraverso il ricorso al Fondo Buy Back cessa in data 28 gennaio 2024, salvo proroga annuale (o di durata inferiore) deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Banca.

Qualora la Banca intendesse prorogare l’efficacia dell’intervento ne darà comunicazione al pubblico, ai sensi del successivo articolo 7, almeno 30 giorni di calendario prima della data di scadenza, pubblicando le necessarie modifiche al presente Regolamento.

⁵ L’art. 77 del Regolamento UE 575/2013, rubricato **Condizioni per ridurre i fondi propri**, recita:

Un ente chiede la preventiva autorizzazione all'autorità competente per uno o entrambe le seguenti alternative:

- a) *riacquistare integralmente o parzialmente o rimborsare gli strumenti del capitale primario di classe 1 emessi dall'ente in maniera consentita dalla normativa nazionale applicabile;*
- b) *effettuare il rimborso, anche anticipato, il ripagamento o il riacquisto degli strumenti aggiuntivi di classe 1 o degli strumenti di classe 2, a seconda dei casi, prima della loro scadenza contrattuale.*

⁶ L’art. 78 del Regolamento UE 575/2013, rubricato **Autorizzazione delle autorità di vigilanza a ridurre i fondi propri**, recita:

- 1. *L'autorità competente autorizza un ente a riacquistare integralmente o parzialmente o a rimborsare, anche anticipatamente, strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2 nei casi in cui è soddisfatta una delle condizioni seguenti:*

- a) *prima o al momento dell'azione di cui all'articolo 77, l'ente sostituisce gli strumenti di cui all'articolo 77 con strumenti di fondi propri di qualità uguale o superiore, a condizioni sostenibili per la capacità di reddito dell'ente;*
- b) *l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che i suoi fondi propri, in seguito all'intervento in questione, superano i requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del presente regolamento e il requisito combinato di riserva di capitale quale definito all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE di un margine che l'autorità competente può ritenere necessario ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE.*

⁷ L’art. 32 del Regolamento UE 241/2014, rubricato **Domande di riacquisto, anche parziale, e rimborso da parte di società mutue, società cooperative, enti di risparmio o enti analoghi ai fini dell’articolo 77 del regolamento (UE) n. 575/2013**, recita:

- 1. *Per quanto riguarda il rimborso degli strumenti di capitale primario di classe 1 di società mutue, società cooperative, enti di risparmio o enti analoghi, la domanda di cui all'articolo 29, paragrafi 1, 2 e 6 e le informazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1 sono trasmesse all'autorità competente con la stessa frequenza con la quale l'organo competente dell'ente esamina i rimborsi.*
- 2. *Le autorità competenti possono autorizzare anticipatamente una delle azioni di cui all'articolo 77 del regolamento (UE) n. 575/2013 per un importo specifico predeterminato da rimborsare, al netto dell'importo della sottoscrizione di nuovi strumenti di capitale primario di classe 1 versati in un periodo fino a un anno. Tale importo predeterminato può arrivare fino al 2 % del capitale primario di classe 1, se le predette autorità sono convinte che tale azione non potrà costituire un pericolo per la situazione di solvibilità attuale o futura dell'ente.*

Resta comunque ferma ed impregiudicata la facoltà per la Banca di sospendere o interrompere gli interventi ai sensi dei successivi articoli 4 e 6 del presente Regolamento.

4. Limiti quantitativi di intervento e relative tempistiche

La Banca, a valere sulle disponibilità del Fondo Buy Back, impartisce ordini di acquisto delle Azioni in ogni asta settimanale, salva eventuale sospensione dell'intervento conformemente alle regole disciplinate nel prosieguo.

Ciascun ordine di acquisto – nell'ambito del rispettivo Periodo intermedio – viene impartito per un quantitativo di Azioni, arrotondato per difetto, così determinato:

- *Num. Azioni Soglia Minima di Periodo⁸ * 50% / Num. Aste Periodo intermedio in corso.*

L'ordine viene immesso sull'Hi-MTF il primo giorno di mercato aperto di ciascuna settimana di negoziazione. L'inserimento dell'ordine è effettuato all'apertura delle negoziazioni, compatibilmente con i tempi tecnici necessari a tal fine e comunque entro le ore 11.45.

Qualora, per cause indipendenti dalla volontà della Banca, la società di gestione del mercato Hi-MTF decidesse di prorogare la durata di un Periodo intermedio o di modificare la Soglia Minima di Periodo, l'inserimento degli ordini nelle aste residue verrà attuato tenendo conto della seguente formula⁹:

- *(Num. Azioni Soglia Minima di Periodo * 50% - Azioni già acquistate nel periodo) /
Num. Aste residue Periodo intermedio in corso.*

Fermi restando i casi di sospensione ed interruzione degli interventi disciplinati dal successivo articolo 6, la Banca si asterrà dall'inserimento degli ordini previsti dal presente Regolamento esclusivamente nel caso in cui – nell'asta precedente – il quantitativo di azioni oggetto degli ordini di acquisto sia superiore a quello degli ordini di vendita: detta circostanza, infatti, renderebbe superfluo un sostegno alla liquidità delle Azioni.

5. Individuazione del prezzo di inserimento degli ordini

Conformemente alle finalità sottese al presente Regolamento, la Banca intende individuare il prezzo di acquisto delle Azioni secondo criteri non discrezionali, e ciò al fine di evitare possibili influenze sulla determinazione del prezzo delle azioni sull'Hi-MTF.

In ossequio al disposto del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 della Commissione dell'8 marzo 2016, pertanto, il prezzo di acquisto delle Azioni sarà pari al prezzo dell'ultima operazione indipendente eseguita sulla piattaforma Hi-MTF, eseguita cioè senza l'intervento della Banca.

6. Sospensione ed interruzione degli interventi

Oltre alla fattispecie prevista dall'art. 4 del presente Regolamento e nei casi di eventuale interruzione o sospensione dell'operatività dell'Hi-MTF, le operazioni di acquisto ai sensi del presente Regolamento possono essere sospese o interrotte:

a) nel caso di esaurimento del Fondo Acquisto Azioni proprie;

⁸ La "Soglia Minima di Periodo" come definita dal regolamento del segmento "Order Driven" dell'Hi-MTF pro tempore vigente.

⁹ Il risultato della formula viene arrotondato per difetto.

b) nel caso di mancata autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza (o di sospensione/revoca dell'autorizzazione) al riacquisto di azioni proprie.

La Banca darà tempestiva comunicazione al pubblico delle ipotesi di sospensione ed interruzione degli interventi mediante apposito comunicato pubblicato in una sezione del sito www.bpf.it e nelle proprie filiali, nonché su *1INFO SDIR & STORAGE*, in ossequio al dettato del Regolamento Emittenti.

7. Trasparenza e comunicazioni al pubblico delle operazioni

Al fine di garantire la massima trasparenza delle operazioni effettuate ai sensi del presente Regolamento, ed in aggiunta alle informazioni rese pubbliche sul sito del mercato Hi-MTF ed in conformità al relativo regolamento, la Banca mette altresì a disposizione del pubblico – in apposita sezione del proprio sito www.bpf.it e nelle proprie filiali – le seguenti informazioni inerenti l'utilizzo del Fondo Buy Back:

Tempistica di pubblicazione	Periodo di riferimento	Informativa pubblicata
Entro la fine del giorno lavorativo successivo alla data di effettuazione dell'asta settimanale	Asta settimanale precedente	Controvalore delle operazioni in acquisto
		Numero di Azioni acquistate
Entro quindici giorni lavorativi dalla fine di ciascun "Periodo Intermedio di Osservazione" (come definito dal regolamento del sistema Hi-MTF)	Periodo di osservazione precedente	Controvalore delle operazioni in acquisto
	Data di entrata in vigore del Regolamento	Numero e prezzo medio delle Azioni acquistate
		Numero e controvalore delle Azioni scambiate dall'entrata in vigore del Regolamento

Viene incaricata l'Area Finanza di predisporre, nei tempi idonei, le comunicazioni sopra previste.

8. Controlli

La Banca adotta, applica e mantiene procedure di controllo interno idonee a garantire il rispetto delle regole definite nel presente Regolamento e, più in generale, il corretto adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza ivi previsti.

9. Registrazione delle operazioni concluse

In ottemperanza alla normativa vigente in materia, la Banca registra nei propri sistemi informatici le informazioni relative all'inserimento degli ordini di negoziazione immessi sull'Hi-MTF ai sensi del presente Regolamento. Tali informazioni sono conservate per un periodo non inferiore a 5 anni e sono, in qualsiasi momento, rese disponibili per la consultazione da parte della Autorità di Vigilanza.

10. Approvazione e modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento ed ogni successiva modifica dello stesso sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare del Frusinate.

Il Regolamento è pubblicato, unitamente ad ogni sua modifica, in apposita sezione del sito internet della banca www.bpf.it e presso i locali della Banca.